746. **Allegato B**

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

PAG.

ATTI DI CONTROLLO:

Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

Interrogazione a risposta in Commissione:

Marino 5-06000 22643

Cultura.

Interrogazione a risposta in Commissione:

Manzi 5-05999 22644

Economia e finanze.

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

Congedo 5-05995 22645

Sottanelli 5-05996 22646

Alifano 5-05997 22646

Merola 5-05998 22647

PAG.

Interrogazione a risposta scritta:

Barbagallo 4-09633 22647

Giustizia.

Interrogazione a risposta orale:

Barzotti 3-03021 22648

Interrogazioni a risposta scritta:

D'Orso 4-09632 22649

Dori 4-09634 22650

Interno.

Interrogazioni a risposta scritta:

Ferrari 4-09631 22651

Stumpo 4-09635 22652

Apposizione di una firma ad una interrogazione 22652

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo 22653

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PAGINA BIANCA

ATTI DI CONTROLLO

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARINO, FORATTINI, VACCARI, ROMEO, ANDREA ROSSI, PORTA e IACONO. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. — Per sapere – premesso che:

il comparto olivicolo-oleario siciliano sta attraversando una crisi grave. Secondo le prime stime riferite dal mondo agricolo il raccolto di olive e la produzione di olio della campagna in corso sarebbero in calo di circa l'80 per cento rispetto all'anno precedente;

il calo produttivo si accompagna a quello dei prezzi. Secondo i dati Ismea richiamati dai sindaci di nove comuni della Sicilia occidentale, a settembre 2026 l'extravergine alla produzione era quotato a 6,70 euro al chilogrammo sulle piazze di Palermo e Trapani, contro valori prossimi ai 10 euro nello stesso periodo del 2025. Per la settimana del 12 ottobre 2026 il prezzo medio nazionale dell'extravergine in Italia è stato stimato in 4,75 euro al chilo sulla base dei prezzi comunicati alla Commissione europea;

in numerosi territori dell'isola (Belìce, Sicani, Agrigentino) produttori e amministrazioni locali hanno sospeso o prospettato la sospensione di raccolta e molitura, perché i ricavi non coprono i costi. Il 1° ottobre 2026 a Caltabellotta i produttori hanno costituito un Comitato intercomunale e proclamato lo stato di agitazione. Nello stesso periodo i sindaci di Sciacca, Bivona, Montevago, Menfi, Caltabellotta, Alessandria della Rocca, Partanna, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belìce hanno chiesto al Ministro e alla regione il riconoscimento dello stato di crisi, ristori immediati, sostegni su energia e carburanti e controlli più severi su tracciabilità e origine;

il 4 novembre 2026 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge « ColtivaItalia », che destina 300 milioni di euro al settore olivicolo e al nuovo Piano olivicolo nazionale 2026-2030. Per renderne spendibili i fondi nei primi mesi del 2027 sono necessari decreti attuativi, mentre le organizzazioni agricole chiedono di accelerarne l'adozione;

il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ismea hanno attivato la « Cambiale Frantoi Oleari », con dotazione di 40 milioni di euro e domande dal 5 al 20 novembre 2026. Per le prime due linee di intervento è richiesto un incremento delle giacenze ammissibili di almeno il 25 per cento al 30 giugno 2026 rispetto al 30 giugno 2025, mentre una terza linea, per i frantoi in difficoltà anche senza tale incremento, è ancora in fase di definizione;

in Sicilia il calo dell'80 per cento del raccolto riduce i volumi in giacenza. I criteri di accesso fondati sull'incremento delle scorte potrebbero quindi escludere proprio le imprese più colpite, che non hanno olio invenduto ma non hanno nemmeno prodotto da vendere –:

se sia a conoscenza dei dati sul calo della produzione olivicola in Sicilia e se intenda, in raccordo con la Regione Siciliana, Ismea e Agea, effettuare una rilevazione ufficiale delle perdite per l'annata 2026-2027;

se intenda conseguentemente intraprendere iniziative urgenti e straordinarie di competenza per sostenere il settore a partire dal riconoscimento dello stato di crisi del comparto, richiesto dai sindaci e dalle associazioni di categoria;

entro quali tempi intenda adottare i decreti attuativi del Piano olivicolo nazionale 2026-2030 previsto da ColtivaItalia, se i criteri di riparto e di accesso terranno conto delle aree con maggiori perdite di raccolto e di reddito e con quali criteri si intenda definire la terza linea della Cambiale Frantoi Oleari, in modo da non escludere i frantoi e le aziende siciliane che, per

il crollo del raccolto, non registrano incrementi di giacenze. (5-06000)

* * *

CULTURA

Interrogazione a risposta in Commissione:

MANZI, ORFINI e IACONO. — *Al Ministro della cultura, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

Arte Lavoro e Servizi S.p.A., costituita nel 1998 e partecipata dal Ministero della cultura dal 2009, è la società *in house* del Ministero. Secondo i dati diffusi dalle organizzazioni sindacali, impiega oltre 2.500 lavoratrici e lavoratori nei servizi di accoglienza, fruizione e vigilanza presso musei, parchi archeologici e altri istituti e luoghi della cultura statali, nonché in attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile agli uffici centrali e periferici del Ministero;

l'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, come modificato da ultimo dall'articolo 12, comma 15-*decies*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, autorizza il Ministero della cultura ad avvalersi di Ales per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 e, comunque, fino al 31 dicembre 2027;

il ricorso ad Ales ha consentito in questi anni di sopperire alle persistenti carenze di personale del Ministero, garantendo l'apertura, la fruibilità e la continuità dei servizi in numerosi luoghi della cultura statali;

secondo quanto denunciato il 9 novembre 2026 dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS, l'attuale quadro normativo espone le oltre 2.500 lavoratrici e lavoratori al rischio di esuberi in vista della scadenza del 31 dicembre 2027: le sigle hanno chiesto al Ministro della cultura un incontro urgente e l'apertura di un tavolo istituzionale;

le stesse sigle riferiscono che le reiterate richieste di incontro rivolte al Ministro sarebbero rimaste prive di riscontro; nel confronto con i vertici aziendali del 3 novembre 2026, questi ultimi, pur confermando la solidità economico-finanziaria della società e la volontà di superare il limite temporale previsto, non avrebbero fornito indicazioni certe sul futuro di Ales e sulle garanzie occupazionali;

i sindacati ritengono necessario un intervento normativo a tutela dell'occupazione e hanno annunciato assemblee in tutti i territori, fino a un'assemblea nazionale a Roma;

a poco più di un anno dalla scadenza, non risulta all'interrogante che il Governo abbia delineato un percorso per garantire la continuità delle attività svolte da Ales e adeguate tutele al personale; in assenza di un piano di rafforzamento degli organici ministeriali, l'interruzione di tali attività avrebbe gravi conseguenze sull'occupazione e sulla continuità dei servizi pubblici culturali –:

se il Governo intenda convocare con urgenza le organizzazioni sindacali e promuovere un tavolo istituzionale sul futuro di Ales;

quale sia lo stato di attuazione delle procedure concorsuali e assunzionali richiamate dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 104 del 2019 e, con riferimento al profilo dedicato ad accoglienza, fruizione e vigilanza, quanti assistenti siano in servizio e quanti posti risultino vacanti, anche per distribuzione territoriale;

come il Governo intenda garantire, dopo il 31 dicembre 2027, la continuità di tutti i servizi oggi svolti da Ales nei luoghi

della cultura e negli uffici del Ministero della cultura, e se intenda assumere iniziative normative urgenti per superare l'attuale limite temporale e definire un assetto stabile della società;

quali iniziative di competenza si intendano assumere per salvaguardare i livelli occupazionali e valorizzare le competenze maturate dalle lavoratrici e dai lavoratori di Ales, anche nelle future procedure di reclutamento del Ministero della cultura.

(5-05999)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

CONGEDO, FILINI, GIORDANO, MATERA, MATTEONI e TESTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ha previsto la riduzione della metà dell'aliquota Ires per specifiche categorie di enti con finalità sociali, ricomprendendo espressamente, tra gli altri, gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e i loro consorzi, nonché gli enti aventi le medesime finalità sociali costituiti in forma di società *in house*, in presenza dei requisiti previsti;

l'articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto l'abrogazione del suesposto articolo 6, stabilendo tuttavia, al successivo comma 52, che tale abrogazione decorra esclusivamente dal periodo d'imposta di prima applicazione del nuovo regime agevolativo previsto dal comma 52-*bis*, che demanda a successivi provvedimenti legislativi l'individuazione di nuove misure di favore per i soggetti che svolgono attività con finalità sociali con modalità non commerciali;

l'Agenzia delle entrate successivamente, con la circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, ha confermato che il richiamato articolo 6 risulta tuttora in vigore e attraverso la circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023, ha precisato che le agevolazioni introdotte successivamente per gli enti non commerciali, non costituiscono un nuovo regime sostitutivo previsto dal citato comma 52-*bis*;

in tale ambito, gli interroganti evidenziano che gli Iacp sono stati interessati da profonde trasformazioni istituzionali e organizzative con la costituzione, da parte delle regioni, aziende casa ed enti comunque denominati, che continuano a svolgere le medesime funzioni di interesse pubblico e sociale, gestendo il patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato prevalentemente alle fasce economicamente più fragili della popolazione;

in tale quadro normativo, le successive trasformazioni organizzative determinano a giudizio degli interroganti, l'esigenza di un chiarimento interpretativo uniforme, anche al fine di evitare differenti applicazioni del trattamento fiscale tra enti che svolgono le medesime funzioni istituzionali –:

se il Ministro interrogato, in considerazione di quanto esposto in premessa, non ritenga opportuno fornire chiarimenti di competenza, in relazione all'applicabilità della riduzione di metà dell'aliquota Ires prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 in premessa richiamato e, in particolare, se tale agevolazione sia da ritenersi tuttora applicabile agli ex Iacp, comunque denominati, alle aziende casa e agli altri enti regionali che, pur a seguito delle trasformazioni istituzionali e organizzative intervenute, continuano a svolgere le medesime funzioni e finalità sociali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

(5-05995)

SOTTANELLI e PASTORELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. — Per sapere – premesso che:

recenti notizie di stampa hanno prospettato l'ipotesi di finanziare la partecipazione italiana alla *European tech champions initiative* - Etci 2.0 mediante risorse inizialmente destinate a Cdp Venture capital Sgr S.p.A.;

la Sgr è partecipata al 70 per cento da Cdp Equity e al 30 per cento da Invitalia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è azionista di maggioranza di Cdp e socio unico di Invitalia, sicché la sostenibilità della Sgr rileva ai fini della tutela del valore delle partecipazioni pubbliche e della valutazione di eventuali fabbisogni patrimoniali;

il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è l'amministrazione titolare del Fondo di sostegno al Venture capital, e ne definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità d'investimento. La continuità operativa della Sgr rileva quindi per l'attuazione delle politiche industriali a sostegno delle imprese innovative, della loro crescita e del loro radicamento nel Paese;

il Piano industriale 2024-2028 della Sgr prevede il raggiungimento di 8 miliardi di euro di risorse in gestione, di cui 1 miliardo da raccogliere presso investitori terzi. Occorre pertanto distinguere le sottoscrizioni effettivamente acquisite dagli obiettivi di raccolta ancora da conseguire;

la relazione finanziaria annuale 2025 della società segnala il limitato accesso al capitale di rischio e la bassa partecipazione degli investitori privati al mercato italiano e descrive una struttura commissionale che varia in relazione alla fase di vita dei fondi gestiti;

la conclusione dei periodi di investimento e l'eventuale riallocazione di risorse possono quindi incidere sui ricavi della Sgr, mentre proseguono gli obblighi di gestione dei portafogli;

occorre, anche alla luce dell'eventuale riallocazione delle risorse destinate a Cdp Venture Capital Sgr, chiarire fino a quale mese e anno la società possa mantenere l'attuale struttura e capacità operativa sulla base delle sole risorse disponibili e degli impegni giuridicamente vincolanti, quali siano le prospettive economico-finanziarie per il periodo 2026-2031, con particolare riferimento all'andamento previsto delle commissioni di gestione, dei costi, dei risultati economici, della liquidità propria e del patrimonio netto per ogni esercizio finanziario, nonché gli eventuali fabbisogni finanziari e le ulteriori masse in gestione necessarie a garantire la continuità operativa –:

quali misure il Governo intenda adottare anche attraverso coperture alternative qualora le nuove sottoscrizioni previste non si concretizzino, al fine di salvaguardare l'operatività della Sgr e il sostegno alle imprese innovative italiane. (5-05996)

ALIFANO, GUBITOSA e RAFFA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. — Per sapere – premesso che:

il Governo ha definito la semplificazione del fisco e la riduzione degli scaglioni Irpef « obiettivi di lungo periodo » della riforma fiscale;

l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) nell'audizione del 12 novembre 2026 sul disegno di legge di bilancio 2027, ha rilevato che l'ampliamento del secondo scaglione Irpef (da 50.000 a 55.000 euro al 33 per cento) avvantaggia soprattutto i dirigenti (89 per cento dei beneficiari, con 444 euro in media) rispetto a impiegati (12 per cento, 52 euro) e operai (1 per cento, 4 euro);

la platea degli interessati è pari a 3,25 milioni di contribuenti, l'8 per cento del totale; i giovani fino a 35 anni restano quasi del tutto esclusi;

per i giovani, la manovra prevede nel 2027 un'imposta sostitutiva dell'1 per cento sugli aumenti di stipendio degli *under* 30 (fino a 28.000 euro), non cumulabile con altre agevolazioni. L'Upb ha evidenziato l'effetto perverso di tale sovrapposizione: a

causa della perdita di detrazioni e *bonus*, il prelievo effettivo sull'incremento sale dal nominale 1 per cento a circa il 10 per cento o al 30 per cento, vanificando la finalità incentivante –:

se sia consapevole delle criticità delle citate misure come segnalate dall'Upb e quali ulteriori iniziative normative intenda approntare anche in merito ai profili esposti, al fine di realizzare una riforma organica a favore dei lavoratori *under* 35.

(5-05997)

MEROLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 11, della legge n. 207 del 2024, legge di bilancio 2025, ha limitato agli ascendenti conviventi la detrazione precedentemente riconosciuta per gli altri familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile, escludendo, fra gli altri, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri;

questa restrizione ha inciso anche sulle agevolazioni per il *welfare* aziendale, poiché l'articolo 51 del Tuir individua i familiari beneficiari mediante rinvio all'articolo 12: la modifica delle detrazioni ha quindi ristretto anche l'accesso a prestazioni educative, sanitarie e assistenziali;

con l'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, il Governo è intervenuto sul comma 4-*ter* dell'articolo 12, chiarendo che i benefici fiscali riferiti ai familiari spettano anche quando non sia riconosciuta la detrazione per carichi di famiglia. Ha così riammesso gli altri familiari dell'articolo 433, subordinandone però l'inclusione alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con effetti già sul periodo d'imposta 2025;

questa prima correzione ha pertanto mantenuto una restrizione per il *welfare* destinato ai familiari non conviventi, rendendo necessario un ulteriore intervento;

l'articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ha eliminato tale condizione dal rinvio generale ai familiari, conservandola per le disposizioni che richiedono il carico fiscale. Il decreto, entrato in vigore il 12 agosto 2026, rende applicabile la modifica già al periodo d'imposta 2025;

alcune prestazioni relative al 2025, considerate imponibili al momento dell'erogazione e certificate come tali, potrebbero ora risultare escluse dall'imposizione;

il susseguirsi di restrizioni e correzioni retroattive determina così conseguenze su adempimenti già effettuati: prestazioni considerate imponibili secondo la precedente disciplina potrebbero ora non esserlo, mentre le CU 2026 relative ai redditi 2025 sono già state trasmesse e numerosi lavoratori hanno già presentato la dichiarazione ed effettuato i relativi conguagli –:

con quali modalità e tempi intenda assicurare la revisione delle CU 2026 relative ai redditi 2025 e i conseguenti conguagli o rimborsi delle maggiori imposte eventualmente trattenute sulle prestazioni di *welfare* aziendale, anche per i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione e concluso i relativi conguagli, evitando che le conseguenze dei ripetuti interventi correttivi ricadano sui lavoratori sotto forma di ulteriori costi, adempimenti o ritardi nel recupero delle somme spettanti.

(5-05998)

Interrogazione a risposta scritta:

BARBAGALLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. — Per sapere – premesso che:

il porto di Augusta rappresenta un'infrastruttura strategica per la logistica della Sicilia orientale e per lo sviluppo dei traffici commerciali nel Mediterraneo, come evidenziato dal Piano operativo triennale 2026-2028 dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale;

la competitività portuale dipende non soltanto dalle infrastrutture e dai collega-

menti, ma anche dalla certezza e prevedibilità dei tempi di attraversamento, comprese le procedure doganali e gli altri controlli amministrativi;

il regolamento (UE) n. 952/2013, agli articoli 46, 47 e 48, disciplina i controlli doganali, fondati anche sull'analisi del rischio e sulla possibilità di verifiche successive allo svincolo;

ferma restando l'imprescindibile efficacia dei controlli a tutela dell'erario, della sicurezza e della concorrenza, appare necessario verificare eventuali differenze nei tempi di svincolo tra i porti, considerando merci, provenienza e profili di rischio;

tempi eccessivamente lunghi o imprevedibili potrebbero orientare gli operatori verso scali alternativi italiani o europei, trasferendo fuori dalla Sicilia attività logistiche e occupazione;

secondo Fedespedi, Augusta ha movimentato 39.443 TEU nel 2024, saliti a 75.689 nel 2025, con un incremento del 91,9 per cento, secondo i dati Srm-Assoporti pubblicati nel 2026. La crescita deve tuttavia essere valutata considerando anche il trasferimento di traffici da Catania;

il Piano operativo triennale 2026-2028 individua per Augusta una potenzialità infrastrutturale indicativa di circa 180.000 TEU annui, subordinata alle condizioni di mercato e all'acquisizione di nuovi traffici;

nel 2025 Gioia Tauro, Genova, La Spezia, Livorno e Napoli hanno movimentato rispettivamente 4.490.566, 2.409.136, 1.217.461, 726.668 e 638.585 TEU. Il confronto deve distinguere traffici *gateway* e *transhipment*, *container* pieni e vuoti e merci destinate al territorio;

il sistema doganale utilizza strumenti di analisi del rischio e cooperazione informativa, tra cui il Circuito doganale di controllo e Crms2, rendendo opportuno un monitoraggio aggregato dei controlli e dei relativi risultati, nel rispetto della riservatezza —:

se siano disponibili dati comparativi, per il periodo 2023-2026, sui tempi medi e mediani di svincolo delle merci ad Augusta e negli altri principali porti italiani, distinguendo controlli documentali, *scanner* fisici e verifiche di altre autorità;

se emergano differenze significative nei tempi e negli esiti dei controlli, a parità di merci, provenienza e profili di rischio, e quali misure si intendano adottare per assicurare uniformità e prevedibilità delle procedure senza indebolire la vigilanza;

se siano disponibili dati aggregati sulle verifiche, sulle irregolarità riscontrate e sull'utilizzo dei sistemi nazionali ed europei di analisi del rischio, compreso Crms2, nel rispetto della riservatezza dei criteri selettivi;

se il Governo intenda promuovere uno studio sull'eventuale deviazione dei traffici destinati alla Sicilia verso porti italiani o europei, valutando il contributo dei tempi doganali rispetto a rotte, costi portuali e collegamenti terrestri;

se si intenda pubblicare una ricostruzione quinquennale dei traffici containerizzati di Augusta e dei principali porti concorrenti, distinguendo *gateway* e *transhipment*, *container* pieni e vuoti e trasferimenti da Catania rispetto ai nuovi traffici acquisiti;

se si intenda promuovere, in raccordo con l'Autorità di Sistema Portuale e la Regione Siciliana, un monitoraggio dei tempi di attraversamento e delle prospettive di crescita di Augusta, per valorizzarne la capacità infrastrutturale e tutelare l'indotto logistico e occupazionale siciliano.

(4-09633)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

BARZOTTI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

presso la casa circondariale « Torre del Gallo » di Pavia si è recentemente ve-

rificato l'ennesimo suicidio, riguardante un giovane detenuto di 21 anni, episodio che si aggiunge ad altri casi analoghi verificatisi nello stesso istituto e che evidenzia una situazione di estrema gravità;

già a partire dal dicembre 2021 erano state segnalate le condizioni di inadeguatezza dell'istituto pavese, tanto sul piano strutturale quanto su quello organizzativo, con particolare riferimento alle carenze sanitarie e psicologiche;

il carcere di Pavia risulta tuttora privo di un servizio strutturato di psicologi presenti h24, nonostante il rischio suicidario e la frequente presenza di detenuti con gravi fragilità psichiche, i quali necessiterebbero di un'assistenza costante e continuativa;

la mancanza di personale sanitario stabile e adeguatamente dimensionato rispetto al numero dei detenuti impedisce un efficace presa in carico delle situazioni più critiche e determina, di fatto, una condizione di abbandono dei detenuti con patologie mentali;

il personale di polizia penitenziaria e trattamentale non dispone di una formazione specifica per affrontare i casi psichiatrici e, in assenza di figure professionali qualificate, si trova a dover fronteggiare emergenze che dovrebbero essere affidate a medici e psicologi, con gravi conseguenze sia per i detenuti che per gli operatori;

il Ministero della giustizia aveva assicurato, già nel 2021, l'assunzione di personale sanitario e psichiatrico aggiuntivo, ma a distanza di oltre tre anni tali impegni non risultano concretamente attuati, permanendo una situazione che a giudizio dell'interrogante appare riconducibile a una colpevole inerzia;

tali carenze sono state denunciate anche nel corso di visite ispettive e di delegazioni parlamentari, che hanno descritto il carcere di Pavia come un luogo privo delle condizioni minime per garantire la dignità della persona e un percorso rieducativo effettivo;

l'articolo 1 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) prevede che il trattamento penitenziario debba essere conforme a umanità e rispettare la dignità della persona;

gli articoli 27 e 32 della Costituzione sanciscono, rispettivamente, la funzione rieducativa della pena e la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo, diritti che devono essere garantiti anche in regime di detenzione;

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito la responsabilità degli Stati quando non adottano misure idonee a prevenire i suicidi in carcere e a garantire un'adeguata assistenza sanitaria e psicologica ai detenuti —:

se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative intendano adottare con urgenza per garantire che presso la casa circondariale di Pavia sia attivato un servizio sanitario e psicologico continuativo, con la presenza stabile di psicologi h24 e di personale medico specializzato, così da assicurare una reale presa in carico dei detenuti più fragili e prevenire ulteriori tragedie. (3-03021)

Interrogazioni a risposta scritta:

D'ORSO, GIULIANO e PERANTONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Portale deposito Atti Penali (PDP), canale telematico obbligatorio per il deposito di atti nel processo penale da parte dei difensori, nei giorni compresi tra il 15 e il 19 maggio 2026 ha registrato un prolungato malfunzionamento che ha impedito, in numerosi casi, il caricamento e il deposito degli atti da parte degli avvocati;

tale indisponibilità non ha riguardato meri disagi operativi o rallentamenti temporanei, ma l'impossibilità concreta di utilizzare l'unico canale imposto dall'amministrazione per il deposito di nomine, memorie, istanze, impugnazioni e altri atti processuali soggetti a termini decadenziali;

solo successivamente è comparso sul Portale dei servizi telematici un avviso di

« manutenzione straordinaria », senza che risultassero preventivamente attivati strumenti alternativi certi, uniformi e giuridicamente sicuri per consentire ai difensori il tempestivo esercizio del diritto di difesa;

nel processo penale il deposito degli atti costituisce esercizio essenziale del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione e non può essere subordinato al corretto funzionamento di una infrastruttura tecnologica priva di adeguati sistemi di continuità operativa;

l'obbligatorietà del canale telematico, in assenza di strumenti alternativi immediatamente utilizzabili in caso di disservizio, determina il rischio di decadenze processuali, responsabilità professionali e disparità di trattamento tra difensori;

ad oggi non risulta attivo un sistema di assistenza tecnica urgente ed effettivamente accessibile agli avvocati, né un protocollo automatico e uniforme che disciplini il deposito alternativo tramite pec o altri strumenti in caso di indisponibilità del Pdp;

appare pertanto necessario garantire che l'innovazione digitale nel processo penale sia accompagnata da adeguate garanzie di affidabilità, continuità del servizio e tutela effettiva del diritto di difesa –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei malfunzionamenti verificatisi sul Portale deposito atti penali tra il 15 e il 19 maggio 2026 e quale sia stata la causa tecnica dell'interruzione del servizio;

quanti siano stati i procedimenti e gli utenti coinvolti dal disservizio e se il Ministero abbia monitorato eventuali decadenze o ritardi derivanti dall'impossibilità di effettuare i depositi;

quali misure urgenti il Ministero intenda adottare per garantire la continuità del servizio del Pdp e prevenire il ripetersi di analoghi episodi;

se il Ministro interrogato non ritenga necessario assumere iniziative, anche normative, al fine di prevedere, in caso di indisponibilità del portale, l'automatica attivazione di canali alternativi di deposito, inclusa la trasmissione tramite pec, con pieno riconoscimento della tempestività dell'atto o introdurre meccanismi automatici di sospensione o rimessione in termini nei casi di accertato malfunzionamento dei sistemi ministeriali;

se il Ministro interrogato intenda istituire un servizio di assistenza tecnica dedicato agli avvocati, operativo anche per le urgenze processuali e dotato di sistemi di presa in carico certificata dei disservizi.

(4-09632)

DORI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

oggi i ricorsi per cassazione che i procuratori generali presso le corti d'appello propongono contro i provvedimenti dei tribunali e degli uffici Gip rischiano l'inammissibilità per la sola modalità di deposito;

questo soprattutto perché le disposizioni normative prevedono il seguente *iter*: il ricorso si deposita nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (articolo 582, comma 1, c.p.p.). Presso tribunali e uffici Gip il deposito è solo telematico dal 1° gennaio 2025, mentre per le procure generali l'obbligo parte dal 1° luglio 2027 (decreto ministeriale 26 giugno 2026, n. 114). L'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito dalla legge n. 50 del 2026, ha sistemato il disallineamento solo per l'« atto di appello » del procuratore generale e tace sul ricorso per cassazione;

su questo l'orientamento della Cassazione non è unanime, infatti la Sezione II (n. 19059/2026) considera valido il ricorso del procuratore generale depositato su carta, mentre la Sezione VI (n. 31234/2026) lo ha invece dichiarato inammissibile, perché a suo giudizio la deroga dell'articolo 17-*bis* copre solo l'appello;

pertanto, lo stesso atto, depositato allo stesso modo, viene quindi esaminato nel merito o dichiarato inammissibile a seconda della sezione che lo riceve, è l'inam-

missibilità rende definitiva la sentenza impugnata, senza alcun rimedio;

a questo si aggiunge un problema pratico, perché, a quanto risulta all'interrogante, l'applicativo ministeriale App diventerà operativo per i depositi delle procure generali presso i tribunali e le corti d'appello solo dal 1° luglio 2027, la stessa data in cui per questi uffici scatta l'obbligo telematico. Fino ad allora il procuratore generale deve depositare in via telematica presso il tribunale con uno strumento che non glielo consente, mentre la deroga prevista dal legislatore copre soltanto l'appello;

basterebbe una norma di poche righe che estenda l'articolo 17-*bis* a tutte le impugnazioni del procuratore generale fino alla piena informatizzazione delle procure generali –:

se sia a conoscenza del contrasto tra le sezioni della Cassazione;

se intenda promuovere con urgenza un'iniziativa normativa che estenda l'articolo 17-*bis* a tutte le impugnazioni del procuratore generale, compreso il ricorso per cassazione, chiarendo la sorte degli atti già depositati;

se confermi che App sarà operativo per i depositi delle procure generali presso i tribunali e le corti d'appello dal 1° luglio 2027 e come intenda tutelare, fino a quella data, le impugnazioni del procuratore generale;

se disponga di dati in ordine a quante impugnazioni del pubblico ministero e del procuratore generale siano state dichiarate inammissibili per la modalità di deposito dal 1° gennaio 2025 a oggi. (4-09634)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

FERRARI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere – premesso che:

come si apprende anche dagli organi di informazione risulterebbe programmato dal 3 al 6 settembre 2026 un raduno europeo di gruppi *naziskin* in Trentino, presso Pietramurata piccolo borgo a pochi chilometri da Trento;

la manifestazione coinciderebbe con la celebrazione dell'80° anniversario dell'Accordo De Gasperi-Gruber, prevista a Trento con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;

si ricorda che il richiamato trattato internazionale ha riconosciuto l'autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e garantito la tutela della minoranza di lingua tedesca dopo la tragedia della seconda guerra mondiale costituendo la pietra fondativa dell'autonomia e della convivenza del dopoguerra;

al momento, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del Trentino non avrebbe ancora assunto alcuna decisione definitiva circa l'autorizzazione della suddetta manifestazione;

si tratta di un raduno di gruppi dichiaratamente e orgogliosamente neonazisti provenienti da diversi Paesi europei, che sta suscitando forte preoccupazione e allarme tra la popolazione locale;

anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la propaganda di idee razziste così come la celebrazione del regime fascista e nazista possono costituire presupposti per un divieto preventivo in base alla normativa vigente e alla legge Mancino –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda attivarsi, per quanto di competenza, affinché vi sia una attenta valutazione dei rischi legati ad una manifestazione di propaganda di idee fondate sull'odio razziale, sull'antisemitismo e di apologia del nazifascismo e se non intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza affinché sia scongiurata la realizzazione della suddetta manifestazione anche alla luce della concomitante presenza del Capo dello Stato per le celebrazioni dell'80° anniversario dell'Autonomia. (4-09631)

STUMPO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 22 giugno 2026 concernente il « Finanziamento di 89 progetti Sai in prosecuzione dal 1° luglio 2026 » si dava autorizzazione e capienza economica alla prosecuzione di 89 progetti (72 Categoria ordinari - 15 Categoria Msna - 2 Categoria Dm/Ds) Sai per il periodo 1° luglio 2026 - 31 dicembre 2026;

originariamente, la richiesta da parte degli enti locali titolari di progetti era di un periodo di prosecuzione triennale, così come da consuetudine dei decreti di prosecuzione della rete Sai (ex Siproimi - ex Sprar);

tuttavia, con il sopra citato decreto (attraverso un'anomalia ministeriale) veniva prevista una prosecuzione appena semestrale, con una riduzione di oltre 30 mesi rispetto alle normali procedure;

per l'affidamento dei servizi a gli enti gestori, i diversi enti locali titolari hanno dovuto bandire una regolare gara d'appalto ai sensi della normativa attuale, con un aggravio di costi dovuti all'espletamento delle procedure e a un ritardo comprensibilmente ragionevole cagionato da enti locali piccoli e centrali uniche di committenza ridotte a un esiguo numero di personale;

ad oggi, quando manca circa un mese e mezzo dal termine della prosecuzione nessuna comunicazione è ancora avvenuta in merito e appare incerto il futuro dei progetti, creando un clima di tensione all'interno degli enti gestori che rivestono un ruolo di economia sociale all'interno delle comunità, spesso piccole e marginali, dove risiedono i progetti Sai sopra citati;

si fa presente che circa 4 mila beneficiari con disagio psico motorio, tra cui minori, non sanno se potranno ancora contare al termine della scadenza degli stessi servizi di supporto e contrasto alla marginalità, nonché dell'aiuto concreto degli operatori che li hanno in carico;

sempre nel mese di dicembre 2026 scadranno anche i progetti approvati con decreto n. 29306 del 1° luglio 2024 per il periodo dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2026, così suddivisi: 192 progetti ordinari per 7.272 ospiti, 17 Msna (minori stranieri non accompagnati) per 320 minori e 13 progetti Dm-Ds per 362 ospiti con disagio mentale e fisico;

i suddetti progetti assorbono oltre 2.000 operatori con diverse mansioni e con alta scolarizzazione (assistenti sociali, mediatori, rendicontatori, educatori, psicologi e operatori sociali);

il Ministero dell'interno, con decreto di agosto 2026 ha pubblicato tre avvisi per l'ampliamento della rete Sai, per finanziare 2.402 nuovi posti ordinari, di cui 500 posti dedicati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e 300 posti dedicati all'accoglienza di persone con disagio mentale e/o sanitario evidenziando un paradossale cortocircuito a danno degli enti locali interessati –:

se il Governo intenda confermare e rafforzare, per quanto di competenza, la natura pubblica del sistema Sai, come sistema integrato di *welfare* locale, escludendo ogni sua progressiva sostituzione con modelli di gestione prefettizia di tipo Cas, ridotti a servizio meramente alberghiero e quali iniziative di competenza intenda assumere per dare certezza sulla prosecuzione dei richiamati progetti senza soluzione di continuità in particolare per gli 89 progetti già prorogati dal 1° luglio 2026, garantendo la continuità dei servizi per i beneficiari e la certezza occupazionale per gli oltre 3.000 operatori del Terzo settore impegnati. (4-09635)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta in Commissione Marino e altri n. 5-05986, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 novembre 2026, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Provenzano.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta in Commissione D'Orso e altri n. 5-05434 del 26 maggio 2026 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09632;

interrogazione a risposta orale Ferrari n. 3-02869 del 9 settembre 2026 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09631;

interrogazione a risposta in Commissione Barzotti n. 5-04463 del 30 settembre 2025 in interrogazione a risposta orale n. 3-03021.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19ALB0223520